



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca al quale sono attribuite le *“funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”* (articolo 51-bis, comma 1), nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del suddetto Dicastero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante *«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»*;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante *«Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»* e in particolare l'art. 39, comma 2, che dispone quanto segue: *“Le istituzioni di formazione superiore, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con istituzioni formative straniere per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente *«Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»*;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante *«Norme in materia di accessi ai corsi universitari»* e, in particolare, l'articolo 3;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante *«Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»*;

VISTO l'art. 18, comma 3-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modifiche, dalla legge del 29 aprile 2024, n. 56 recante: *«Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»*, che stabilisce quanto segue: *“Al fine di consentire il celere svolgimento delle prove di ammissione ai corsi universitari, all'articolo 4,*



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

comma 1, primo periodo, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta».”;

VISTA la legge 14 marzo 2025, n. 26, recante «Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria»;

VISTO il decreto legislativo del 15 maggio 2025, n. 71, recante «Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e medicina veterinaria (LM-42)» e, in particolare, l'articolo 6;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154, recante «Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio»;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 giugno 2023, n. 802, recante integrazioni al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154 «Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio»;

CONSIDERATO che il corso di laurea magistrale in Medicina veterinaria è sottoposto periodicamente alle verifiche della Associazione “The European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE)”, la cui attività consiste nel valutare, promuovere e sviluppare ulteriormente la qualità e lo standard degli istituti medici veterinari e il loro insegnamento all'interno, ma non solo, degli Stati membri dell'Unione Europea (UE) ed il cui obiettivo primario è monitorare l'armonizzazione degli standard minimi previsti dal piano di studi per i veterinari nella direttiva dell'Unione Europea n. 2005/36;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 10 luglio 2026, n. 941, recante «Semestre filtro a.a. 2026-2027» e, in particolare, l'articolo 9;

TENUTO CONTO che gli eventuali posti che dovessero risultare non utilizzati per gli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero nell'ambito delle assegnazioni di cui all'allegato 4 del D.M. n. 941 del 10 luglio 2026, sono resi disponibili, a partire dal 1° febbraio 2027, per le immatricolazioni degli studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia nelle relative graduatorie;

VISTE le disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia, valide per l'a.a. 2026/2027 e l'a.a. 2027/2028;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTA la nota prot. 4211 dell'8 aprile 2026, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha richiesto agli Atenei il potenziale formativo per l'anno accademico 2026/2027, come deliberato dai competenti organi accademici;

VISTE la nota ministeriale n. 9707 del 15 luglio 2026 - che ha riaperto, per le università statali, i termini per l'acquisizione del predetto potenziale formativo, per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41) - nonché la nota ministeriale prot. n. 10228 del 22 luglio 2026, che ha differito i termini stessi;

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assunto al repertorio atti n. 109/CSR, in data 23 luglio 2026, sul documento concernente la determinazione del fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2026/2027, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie;

VISTE le risultanze del Tavolo tecnico convocato in data 23 luglio 2026 presso il Ministero dell'università e della ricerca, con riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e professioni sanitarie (triennali e magistrali), per l'anno accademico 2026/2027;

NELLE MORE dell'adozione dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca di accreditamento delle sedi e dei corsi di laurea in lingua italiana presso le università che ne hanno fatto richiesta, per l'a.a. 2026/2027;

VISTA la potenziale offerta formativa, così come deliberata dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO l'articolo 719 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «*Codice dell'ordinamento militare*» e ss.mm.ii., che, nel disciplinare la formazione universitaria degli ufficiali, prevede la stipula di apposite convenzioni tra le università e le accademie militari per gli ufficiali o gli altri istituti militari di istruzione superiore, ai fini dell'attivazione e della gestione dei corsi nonché in merito alle modalità di riconoscimento degli studi compiuti e di rilascio dei relativi titoli accademici;

VISTE le convenzioni stipulate tra le Forze armate e gli Atenei interessati, per l'anno accademico 2026-2027, ai sensi del citato articolo 719 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

TENUTO CONTO del fabbisogno di medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari, necessario alle esigenze delle Forze armate, per l'anno accademico 2026/2027, come rappresentato dallo Stato Maggiore della Difesa, con nota acquisita al protocollo del Ministero dell'università e della ricerca il 28 aprile 2026 con prot. n. 5543;

RITENUTO dunque, di dover dare evidenza nell'ambito della programmazione nazionale per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed in Medicina



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

veterinaria del contingente dei posti disponibili destinati alle esigenze delle Forze armate presso le sedi universitarie convenzionate;

CONSIDERATO, pertanto, che il contingente dei posti attribuito a ciascun Ateneo nell'ambito della programmazione nazionale di cui al presente decreto ricomprende anche i posti riservati alle Forze armate, come meglio dettagliati nella tabella relativa ai posti destinati agli studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286, nonché nella tabella dei posti relativa agli studenti non UE residenti all'estero, che costituiscono parte integrante del presente decreto;

RITENUTO in sede di definizione dei posti, di accogliere integralmente l'offerta formativa come deliberata dalle università e di ripartire i posti, come singolarmente espressi da ciascun ateneo nella misura della massima capacità formativa comunicata al Ministero dell'università e della ricerca.

DECRETA

Articolo 1

(Disposizioni generali)

1. Per l'anno accademico 2026/2027 i posti disponibili, per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e medicina veterinaria (LM-42), in lingua italiana, destinati agli studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e agli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero, sono determinati a livello nazionale in ragione dell'intera offerta formativa disponibile espressa, anche dagli Atenei le cui sedi o i cui corsi risultino in corso di accreditamento iniziale, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
2. I posti sono ripartiti fra le università, per ogni corso di laurea afferente alle Classi LM-41, LM-42 e LM-46, secondo le tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto.
3. L'assegnazione dei posti agli Atenei che hanno proposto istanza di accreditamento iniziale, ancora in corso di istruttoria, è condizionata all'esito positivo delle procedure di accreditamento.

Articolo 2

(Effetti della programmazione nazionale annuale)

1. Ciascuna università immatricola gli studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nonché gli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero di cui al comma 2 dell'articolo 39 del richiamato decreto legislativo,



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

in base alle assegnazioni degli studenti effettuate dal Ministero dell'università e ricerca ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 10 luglio 2026, n. 941, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto, fatte salve le eventuali integrazioni in aumento o in diminuzione che verranno adottate con successivo decreto.

2. I posti di cui al comma 1 si riferiscono ed hanno effetto esclusivamente in ordine all'anno accademico 2026/2027 e non ad anni accademici diversi, stante la natura esclusivamente annuale della programmazione nazionale riferita a ciascun anno accademico in ragione della correlata annualità dell'esercizio finanziario cui ineriscono. Il numero dei posti programmati dal presente decreto per l'anno iniziale dei corsi di laurea di cui all'art. 1, in conformità agli articoli 3 e 4 della legge n. 264/1999, resta fermo per gli anni successivi al primo e i posti resisi vacanti per effetto di istituti che determinano la fuoriuscita dello studente dalla coorte di appartenenza, sono coperti mediante pubbliche selezioni indette dalle università ed in base ad apposite graduatorie di merito, all'esito delle medesime. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 10 luglio 2026, n. 941, Allegato 3, punto 16.

3. Al fine di salvaguardare gli obiettivi formativi dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria secondo i requisiti minimi ed inderogabili stabiliti dalle Direttive UE in vigore circa la professione di medico chirurgo, odontoiatra e medico veterinario, non sono consentite ammissioni in sovrannumero né utilizzazioni di posti aggiuntivi al di fuori della programmazione disposta dal presente decreto sulla base della correlata offerta formativa espressa da ciascun Ateneo per il primo degli anni del corso legale della laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria.

4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Il presente decreto é pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Sen. Anna Maria Bernini